

DETERMINAZIONE N. 2239 DD. 28.10.2016

OGGETTO: Lavori di demolizione degli edifici B e C del compendio immobiliare ex colonia G. Rea in Baselga di Pinè
CODICE CUP H93G10001020005
CODICE CIG 6659777DD3
Autorizzazione all'impresa PRADA CLAUDIO, con sede a Baselga di Piné (TN) di subappalto delle opere di bonifica cisterne (cat. OG12) all'impresa SOLTEC S.R.L. con sede legale a Riva del Garda, loc. Baltera (TN).

Premesso che con determinazione n. 1228 del 1[^] giu. 2016 è stata accertata l'avvenuta aggiudicazione dell'opera relativa agli interventi di demolizione delle p.ed. 1098 e 1102 in C.C. Miola I a favore dell'impresa PRADA CLAUDIO dando atto nel contempo che la spesa derivante, ammontante ad € 104.500,00, risultava essere già iscritta al Titolo 2[^], Funzione 5, Servizio 2, Intervento 1 (capitolo 5440) – Gestione residui dell'Esercizio 2016. Successivamente, con contratto rep. n. 42 dd. 18.07.2016 – registrato a Trento serie 1T al n. 8913 del 17.08.2016 sono stati affidati all'impresa PRADA CLAUDIO, con sede a Baselga di Pinè (TN), via dei Canevari, 36 i lavori di demolizione degli edifici B e C del compendio immobiliare ex colonia G.Rea in Baselga di Pinè, sulla base del progetto esecutivo redatto dall'ing. Enrico Anderle. In data 22.09.2016 – prot. n. 21591 dd. 22.09.2016 – la succitata Impresa ha inoltrato regolare richiesta tesa ad ottenere l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 26 della L.P. 09.03.2016, n. 2, al subappalto all'impresa SOLTEC S.R.L. con sede legale a Riva del Garda (TN) – loc. Baltera, 10/I dei lavori di bonifica cisterne relativi ai predetti edifici B e C. In sede di gara l'impresa PRADA CLAUDIO aveva espressamente dichiarato di volersi avvalere della facoltà di subappaltare i predetti lavori.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EDILIZIA ABITATIVA

- Per quanto sopra esposto;
- Vista la propria precedente determinazione n. 1228 del 1[^] giu. 2016 citata in premessa;
- Preso atto che al Titolo 2[^], Missione 6, Programma 2, Macroaggregato 2 (capitolo 5440) – impegno n. 1530 - risulta essere iscritto l'importo di € 104.500,00 a favore della ditta PRADA CLAUDIO;
- Visto il contratto di subappalto dd. 12/10/2016 (ns prot. n. 23402 dd 12/10/2016) sottoscritto fra le imprese PRADA CLAUDIO (affidataria) e SOLTEC S.R.L. (subappaltatrice) e relativo ai lavori in argomento;
- Vista la dichiarazione sostitutiva resa dalla succitata impresa PRADA CLAUDIO ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. (ns prot. n. 23402 dd 12/10/2016) in cui la suddetta attesta:
 - a) che non sussistono forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del Codice Civile con la succitata impresa SOLTEC S.R.L. affidataria del subappalto;
 - b) di aver verificato positivamente l'idoneità tecnico - professionale dell'Impresa affidataria del subappalto, in relazione alle funzioni o i lavori affidati, con le modalità di cui all'Allegato XVII del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
 - c) che l'Impresa subappaltatrice è in possesso delle certificazioni richieste in sede di procedura di gara per l'esecuzione a regola d'arte e norma di legge delle lavorazioni oggetto di subappalto;
- Vista la dichiarazione sostitutiva resa dalla succitata Impresa SOLTEC S.R.L. ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. (ns prot. n. 23402 dd 12/10/2016) secondo quanto previsto in cui la suddetta attesta:
 - a) di possedere i requisiti generali previsti dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici;
 - b) la sua condizione riguardo gli eventuali motivi di esclusione previsti dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 in combinato disposto con l'art. 24 della L.P. 2/2016;
- Visto il certificato che attesta l'iscrizione della succitata impresa SOLTEC S.R.L. alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento - Ufficio Registro dell'Imprese;
- Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva dell'impresa SOLTEC S.R.L., acquisito on line dalla presente Stazione Appaltante ai sensi della Legge 9 agosto 2013, n. 98, art.

31 comma 6, recante n. protocollo INPS_4659359 e risultato regolare e valevole fino al 18/02/2017;

- Vista l'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali dell'impresa SOLTEC S.R.L per la richiesta categoria 5 con scadenza al 08/11/2020;
- Vista la certificazione prot. n. S202/2016/529080/24.4 resa dall'Agenzia del Lavoro della Provincia Autonoma di Trento (ns prot. n. 23223 dd 11/10/2016) circa l'ottemperanza dell'impresa SOLTEC S.R.L. nei riguardi degli obblighi previsti dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68 in materia di inserimento disabili;
- Visto l'estratto delle annotazioni sugli Operatori Economici reperito nella banca dati di ANAC relativamente all'impresa SOLTEC S.R.L dal quale si evince la corrispondenza con quanto da essa dichiarato;
- Atteso che è stata richiesta la verifica della regolarità fiscale dell'impresa SOLTEC S.R.L. (con nota prot. n. 21965 dd 27/09/2016) e che per tale accertamento non è pervenuto ancora alcun riscontro;
- Visti i certificati del casellario giudiziale relativi ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del D. Lgs 50/2016, contraddistinti dai numeri 3928476/2016/R, 3928477/2016/R, 3928478/2016/R, 3928479/2016/R, (rispettivamente, ns prot. n. 24524, 24525, 24527, 24528 dd 26/10/2016) e risultati regolari;
- Rilevato che risultando l'importo del subappalto inferiore alla soglia di € 150.000,00 non ricorrono i presupposti per la richiesta antimafia rilasciabile dall'autorità territoriale competente, ai sensi dell' art.83 comma 3 del D. Lgs. 159/2012, e comprovante l'insussistenza nei confronti dei soggetti interessati delle cause di divieto di sospensione e di decadenza, previste dall' art. 10 della legge 31.05.1965, n. 575;
- Accertato a seguito di raffronto tra la dichiarazione resa in sede di gara e la voce d'offerta che la succitata impresa PRADA CLAUDIO ha dichiarato di voler subappaltare, emerge la possibilità di autorizzare il subappalto per le intere voci di cui alla "lista delle categorie" descritte nel Computo Metrico di progetto e contraddistinte dai numeri B.02.10.0010.009° e B.02.10.0010.009a, sulle quali, ai sensi dell'art. 26 comma 5 della L.P. 2/2016, l'impresa appaltatrice PRADA CLAUDIO dovrà praticare gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione con ribasso non superiore al 20 per cento;
- Vista la documentazione prodotta e verificata l'esistenza dei requisiti di legge per l'assunzione dell'opera in questione da parte della succitata impresa SOLTEC S.R.L.;
- Richiamato l'art. 26 della L.P. 09.03.2016, n. 2 nonché, nella parti ancora vigenti, l'art. 42 della L.P. 10.09.1993 n. 26 e il relativo regolamento di attuazione D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg.;
- Visto la normativa nazionale, per quanto applicabile e in particolare l'art. 105 del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50;
- Ritenuto dalla documentazione a disposizione di questa Amministrazione che non sussistono elementi ostativi perché le suddette imprese non possano eseguire i lavori ed affidare quelli oggetto della presente autorizzazione;
- Visto il Bilancio di Previsione esercizio 2016 approvato dal Consiglio con deliberazione n. 37 dd. 29 dicembre 2015 esecutiva ai sensi di legge;
- Visto lo Statuto della Comunità Alta Valsugana e Bersntol ed in particolare l'art. 78 in base al quale gli atti regolamentari e di organizzazione del Comprensorio Alta Valsugana si applicano, in quanto compatibili, fino all'entrata in vigore della corrispondente disciplina adottata dalla Comunità;
- Visto il Testo Unico delle Leggi Regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione Trentino – Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L, così come modificato dal D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 4/L;
- Visto il Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, approvato con D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L;
- Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione assembleare n. 27 dd. 11 dicembre 2000 e s.m. ed int.;
- Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e la Legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18;
- Dato atto che con provvedimento:
- n. 109 dd. 29 maggio 2008 della Giunta è stato dato attuazione al principio di distinzione tra le funzioni di indirizzo e di controllo spettanti agli organi politici e quelle gestionali di

competenza dei Responsabili di Servizio, precisando gli atti riservati alla propria competenza;

- n. 2 dd. 18 gennaio 2016 del Comitato Esecutivo è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2016;
- Richiamata la deliberazione dell'Assemblea comprensoriale n. 9 dd. 05 maggio 2003 con la quale è stato approvato il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi, parzialmente modificato con deliberazione dell'Assemblea comprensoriale n. 6 dd. 19 maggio 2008;
- Visto il decreto n. 23 dd. 06.11.2015 con il quale il Presidente ha attribuito al sottoscritto l'incarico di Responsabile del Servizio Edilizia Abitativa sino al 31.12.2016, salva la possibilità di modificarlo in caso di variazioni della struttura organizzativa;
- Riscontrata quindi la propria competenza per l'assunzione del presente atto;

DETERMINA

1. di autorizzare, per le motivazioni tutte esposte in premessa, l'impresa PRADA CLAUDIO, con sede a Baselga di Pinè (TN), via dei Canevari 36, C.F. PRDCLD56L19A694K e P.IVA 00592990220 – appaltatrice dei lavori di demolizione degli edifici B e C del compendio immobiliare ex colonia G.Rea in Baselga di Pinè - al subappalto delle opere di bonifica cisterne all'impresa SOLTEC S.R.L. con sede a Riva del Garda (TN), loc. Baltera 10/I, C.F. e P. IVA 00487800229, contraddistinte dalle seguenti voci di lavorazioni desumibili dal Computo Metrico di progetto:
 - *B.02.10.0010.009a ... Bonifica di una cisterna interrata nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente (...) cisterna fino a 4000 litri – Edificio C cisterna intercapedine solaio q.tà 1, a corpo;*
 - *B.02.10.0010.009b ... Bonifica di una cisterna interrata nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente (...) cisterna fino a 8000 litri – cisterne Edificio B e edificio C q.tà 2, a corpo;*
2. di stabilire, come già riportato in premessa, che ai sensi dell'art. 26 comma 5 della L.P. 2/2016 l'impresa appaltatrice PRADA CLAUDIO dovrà praticare, per le prestazioni di subappalto oggetto della presente autorizzazione, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione con ribasso non superiore al 20 per cento;
3. di dare atto che sia l'impresa appaltatrice che l'impresa subappaltatrice sono tenute ad ottemperare alle seguenti prescrizioni desumibili dall'art 26 della L.P. 2/2016 nonché dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016:
 - a) l'impresa PRADA CLAUDIO, con sede a Baselga di Pinè (TN), deve trasmettere all'Amministrazione appaltante i seguenti documenti:
 - **prima dell'inizio dei lavori**, la documentazione (propria e relativa al subappaltatore) di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici (art. 105 comma 9 del D. Lgs 50/2016);
 - **prima dell'inizio dei lavori**, il piano operativo di sicurezza di cui al D. Lgs. 81/2008 predisposto dal subappaltatore (art. 105 comma 17 del D. Lgs 50/2016 in combinato disposto con l'art. 42 comma 7 della L.P. 26/1993);
 - b) i cartelli esposti all' esterno del cantiere devono rispettare le disposizioni recate dal comma 6 dell'art. 42 della L.P. 26/1993 nonché dal comma 15 dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016;
 - c) l'impresa subappaltatrice deve osservare integralmente, per i propri dipendenti, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriale in vigore per il settore e la zona in cui si svolgono i lavori, con responsabilità solidale dell' impresa PRADA CLAUDIO;
4. di dare atto che l' impresa PRADA CLAUDIO dovrà comunicare alla D.L. – nella persona dell'ing. Enrico Anderle - la data di inizio e fine dei lavori oggetto del subappalto entro **10 giorni dal termine degli stessi** e le date relative ad eventuali sospensioni e riprese e dovrà inoltre osservare le disposizioni di cui all'art. 138 del D.P.R. 11.05.2012, n. 9-84/Leg e s.m.i;
5. di dare atto che la presente autorizzazione non comporta assunzione di ulteriore spesa a carico del Bilancio della Comunità Alta Valsugana e Bersntol, poiché l'importo risulta essere già ricompreso nell'impegno n. 1530 iscritto al Titolo 2^, Missione 6, Programma 2,

Macroaggregato 2 (capitolo 5440) e che il pagamento all'impresa subappaltatrice sarà effettuato, ai sensi dell'art. 26 comma 6 della L.P. 2/2016 nella misura massima che sarà ammessa in fase di contabilità dalla Direzione Lavori,, direttamente dalla Comunità Alta Valsugana e Bersntol, nelle modalità descritte dal soprannominato articolo nonché dall'art. 139 del D.P.R. 9-84 Leg/2012;

6. di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per l'espressione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 7 del Regolamento di Contabilità del Comprensorio Alta Valsugana approvato con deliberazione n. 27 dd. 11.12.2000 dell'Assemblea Comprensoriale, dando atto che la sua efficacia decorrerà da tale visto;
7. di trasmettere copia della presente determinazione all'impresa PRADA CLAUDIO e all'impresa SOLTEC S.R.L. nonché al Direttore dei Lavori, nella persona dell'ing. Enrico Anderle;
8. di precisare che – ai sensi dell'art. 4, co. 4 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 – avverso il presente provvedimento è possibile presentare:
 - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro 60 gg, ai sensi dell'art. 29 dell'Allegato 1 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104;
ovvero, in alternativa,
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 gg, per motivi di legittimità, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;dando atto che per gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico – amministrative ad esse connesse, si richiama la tutela processuale di cui all'art. 120, co. 5 dell'Allegato 1 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104, per effetto della quale il ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento va proposto entro 30 giorni e non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

IL/FD

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
- geom. Luciano Iseppi -

Documento originato in modalità elettronica ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.
La firma è apposta in forma digitale.
